

COMUNE DI MANDATORICCIO

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N° 02

PROT. N°1615

IL SINDACO

VISTE le comunicazioni della SORICAL S.p.A. riguardanti le segnalazioni dei guasti sulla rete idrica regionale e le raccomandazioni di utilizzo che eviti sprechi di acqua potabile;

CONSIDERATO altresì che la passata stagione invernale è stata caratterizzata dall'assenza di piogge e precipitazioni, per cui la stagione estiva si presume presentarsi povera di risorse idriche, anche per le fontane pubbliche (Cessia, Savuco e Milo) e per i pozzi comunali destinati all'approvvigionamento potabile (Mutillo, Cessia);

SENTITI appositamente l'Ufficio Tecnico e gli operatori dell'ufficio Manutentivo in sede;

RITENUTO altresì ancora che nei periodi di carenza idrica, per problemi legati alla gestione dell'acquedotto regionale gestito dalla Sorical. S.p.A. particolarmente sofferenti risultano le zone comprese tra Via Aldo Moro e Via Marotta e quelle della Marina di Mandatoriccio;

CONSIDERATO pertanto, che con l'approssimarsi del periodo estivo si rende necessario usare particolari avvertenze nell'impiego dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto comunale al fine di assicurare una sufficiente disponibilità per tutte le utenze ed in particolare per quelle delle zone comunali più a rischio;

RITENUTO di dover impedire l'uso indiscriminato dell'acqua potabile del pubblico acquedotto, ciò per assicurare l'erogazione del prezioso liquido potabile in modo prioritario ed esclusivo per gli usi domestici e civili della popolazione.

RILEVATO che l'acqua è un bene pubblico e di primaria necessità, il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazione e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse, come quelli sopra evidenziati;

VISTA la precedente ordinanza n. 34 del 07.07.2006, prot. N. 4371;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267

ORDINA

1- Da oggi, fino a nuova disposizione, a tutti gli utenti dell'acquedotto comunale di limitare il consumo dell'acqua ai bisogni domestici ed igienici o comunque consentiti dai contratti di somministrazione.

VIETA

l'uso dell'acqua potabile per:

- a) il lavaggio dei veicoli su aree private, o pubbliche, salvo impianti autorizzati;
- b) l'innaffiamento di orti (escluse aiuole domestiche e di modeste dimensioni);

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l'affissione all'albo on-line comunale, e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché negli appositi spazi pubblici e nei pubblici esercizi;
- di revocare tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;
- di incaricare la Polizia Municipale e gli agenti della Forza pubblica per la osservanza della medesima;

AVVERTE

Che i contravventori saranno sanzionati, con le modalità previste nel vigente regolamento riguardante le sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunale ed alle ordinanze sindacali.

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Calabria entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 4 aprile 2016



IL SINDACO
(Avv. Angelo DONNICI)